

CXXVI.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — Risultato della votazione per la nomina dei Commissari della Giunta prescritta dalla legge sullo scrutinio di lista — Nuova votazione per la nomina del sesto Commissario non riuscito — Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili — Continuazione della discussione degli articoli e approvazione dei medesimi fino al 61 inclusivamente — Osservazioni sopra diverse questioni dei Senatori Finali, Miraglia, Verga C., Giannuzzi-Savelli, Gadda, Cannizzaro, Torielli, Relatore, e del Ministro dell'Interno.

La seduta è aperta alle ore 2 30.

È presente il signor Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio; più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di 6 Commissari per la Giunta prescritta dall'articolo primo della legge 7 maggio corrente, sullo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

Schede . . . : 76

Maggioranza. . . 39

Borgatti . . . ebbe voti 69

Caracciolo di Bella . . » 62

Rasponi . . . » 54

Ghiglieri . . . » 53

Cusa . . . » 45

Questi cinque Senatori, avendo raggiunto la maggioranza assoluta, rimangono eletti.

Dopo di loro ottennero maggiori voti i signori Senatori:

Paternostro . . .	voti 35
Corsi Luigi . . .	» 35
Trocchi . . .	» 31
Alvisi . . .	» 12
Alfieri . . .	» 10
Malusardi . . .	» 7
Brioschi . . .	» 4
Saracco . . .	» 4
Canonico . . .	» 4
Sacchi Vittorio .	» 3
Verga Carlo . . .	» 3
Finali . . .	» 2
Caccia . . .	» 2
Manzoni . . .	» 2

Gli altri voti andarono dispersi.

Essendo dunque stati eletti colla maggioranza voluta solamente cinque Senatori, resta ad eleggersi il sesto.

La votazione è libera.

Ora si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

**Seguito della discussione del progetto di legge
Num. 77.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Stato degli impiegati civili ».

Prego il signor Relatore di voler riferire al Senato i concerti presi dall'Ufficio Centrale col signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Il Presidente del Consiglio venendo alla riunione dell'Ufficio Centrale ha dato, intorno agli emendamenti da noi proposti agli articoli 2 e 3, vari schiarimenti ch'egli si propone di ripetere nella seduta odierna.

Noi aspetteremo dunque le dichiarazioni del signor Ministro per poscia concludere sopra gli emendamenti che abbiamo presentati.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io riassumerò col maggiore laconismo possibile le due dichiarazioni che ho fatto all'Ufficio Centrale.

Le disposizioni dell'art. 2 stabiliscono due modi secondo i quali si possono variare gli organici delle pubbliche Amministrazioni: la legge speciale cioè e gli allegati che vanno uniti al bilancio di prima previsione.

Ho dichiarato all'Ufficio Centrale, e non ho difficoltà di ripeterlo in Senato, che, quante volte la cosa sia possibile, s'intende che il Ministero presenterà le variazioni degli organici col mezzo di leggi speciali, affinché i due rami del Parlamento possano fare, su questi disegni di legge, tutte le osservazioni e tutti gli studi più maturi che l'importanza dell'argomento può richiedere.

Riguardo poi all'altra facoltà che intendo riservata al Governo, di variare gli organici e di presentarli unitamente al bilancio annuale di prima previsione, io non esito a dichiarare che gli allegati al bilancio di prima previsione presentati dal Ministero, in occasione della discussione del bilancio, oltre che possono dar luogo a tutte quelle discussioni che sono nelle facoltà dei due rami del Parlamento, avranno

pure questo effetto pratico, che nessuna variazione potrà essere loro fatta se non in occasione della discussione del bilancio successivo, colla presentazione di nuovi organici o di nuove mutazioni di organici, nella stessa forma con cui furono precedentemente presentati come allegati al bilancio di prima previsione.

Con queste dichiarazioni, e senza ripetere gli argomenti che ho avuto l'onore di esporre ieri al Senato, spero che l'Ufficio Centrale vorrà prendere atto delle mie dichiarazioni e che il Senato vorrà accettare la formula quale fu proposta dal Governo.

PRESIDENTE. La parola è al signor Relatore della Commissione.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Il Senato ha udito le dichiarazioni fatte oggi dal signor Presidente del Consiglio ed avea già preso nota delle cose dal medesimo esposte nella discussione di ieri. In verità, le spiegazioni e dichiarazioni del Ministro hanno molto peso.

Egli ci disse ieri, che verrà forse il giorno in cui, più completamente riordinate le nostre amministrazioni, il sistema delle leggi speciali potrà essere accettato per qualunque variazione da introdurre negli organici.

Egli ci ha esposto come, anche nel sistema secondo il quale le variazioni possono essere presentate nella forma di allegati al bilancio, al Senato non mancherebbero mai i mezzi di fare, intorno agli organici stessi, quella larga discussione, che naturalmente suppone la facoltà illimitata - in una Assemblea deliberativa - di emendare, modificare, o respingere.

Il signor Presidente del Consiglio ci ha detto inoltre che il progetto che sta digià innanzi all'altro ramo del Parlamento per la modificazione della legge generale di contabilità, ci assicurerà meglio nell'esercizio del compito nostro poichè i bilanci che ci verranno dinanzi, potranno essere da noi studiati e discussi senza che il Senato abbia più a trovarsi sospinto dalla angustia di tempo, che purtroppo fu finora lamentata.

Queste osservazioni dell'on. Presidente del Consiglio, ed ancor più le dichiarazioni che egli ci fece testè, furono certamente udite con soddisfazione dal Senato.

L'Ufficio Centrale si è dato conto dell'importanza delle medesime; tanto più volentieri che mentre esse vengono a determinare che nella

materia delle variazioni agli organici, si vuol fare soltanto un passo più misurato alla presente condizione di cose, escludono poi, in modo assoluto che, in questa occasione, si possa supporre accettata una limitazione di quei poteri costituzionali del Senato, dei quali noi siamo vigili custodi.

Eliminata così ogni questione di limite delle attribuzioni di questa nostra assemblea, l'accordo con il signor Ministro pare più facile.

È anche certo che quando i dibattimenti parlamentari hanno messo in chiaro una questione sotto tutti i suoi aspetti, i fatti, ancorchè non siano tutti immediati, maturano. Avverrà dunque che anche le nostre discussioni non rimarranno sterili.

L'Ufficio Centrale crede dunque di poter aderire alle proposizioni del signor Ministro, e recede, per le ragioni da me addotte, dal suo emendamento, proponendo al Senato di accettare gli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale con la sola variazione che avrò l'onore di presentare quando si rileggerà l'articolo 3.

Intanto l'Ufficio Centrale prende atto delle dichiarazioni del signor Ministro.

PRESIDENTE. Riguardo all'articolo 2 l'Ufficio Centrale intende di mantenerlo nei più concisi termini, nei quali egli l'ha scritto, od in quegli altri dell'articolo ministeriale?

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'articolo 2 rimane come è nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Dunque, se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'articolo 2, del progetto ministeriale così concepito:

Art. 2.

I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti per legge speciale o con gli organici allegati ai bilanci.

Chi intende di approvare questo articolo 2 è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Quanto all'articolo 3 che cosa intende di fare l'Ufficio Centrale?

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Nell'articolo 3 il primo comma resta come nel progetto ministeriale.

Nel secondo comma si adotterebbe invece la redazione del progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il signor Presidente del Consiglio acconsente?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Acconsento.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo 3 così concordato:

Art. 3.

Una tabella annessa agli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero stabilirà i gradi e le classi di tutti gl'impiegati dello Stato e le assimilazioni di gradi degl'impiegati della Amministrazione centrale fra loro e con quelli delle Amministrazioni dipendenti.

Congiuntamente alle suddette assimilazioni, ogni qual volta la omogeneità nelle funzioni delle singole carriere lo consenta, dovrà esservi unità di ruolo degl'impiegati dell'Amministrazione centrale con quelli degli uffici dipendenti.

Chi intende di approvare questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Fu lasciato in sospenso anche il titolo II intitolato « Dei Consigli di amministrazione e di disciplina ».

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'onorevole signor Ministro dell'Interno, è venuto nell'Ufficio Centrale, anche per concertare alcune modificazioni da introdursi nel titolo II. La principale modificazione, quella che veramente ha una importanza sostanziale, riguarda il solo articolo 11.

Il signor Ministro ha dichiarato di non poter accettarne il testo emendato dalla Commissione e di non poter recedere dalla sua proposta, la quale aveva per effetto di attribuire ai Ministri la nomina dei componenti dei Consigli, di cui in quell'articolo si parla. Furono nell'Ufficio Centrale esaminate le ragioni che l'onorevole signor Ministro ha addotte, e parvero in realtà fossero tali da persuadere che non convenisse mantenere l'emendamento, per il quale la nomina dei consiglieri di Stato, della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione e della Corte

d'Appello chiamati a far parte di questi Consigli, avrebbero a farsi dalle Sezioni riunite dei corpi sedenti in Roma.

Fra le varie ragioni che si possono addurre in sostegno e dell'uno e dell'altro sistema, prevalse nell'Ufficio Centrale questa: si disse che probabilmente e praticamente le cose avrebbero sempre condotto, presso a poco, al medesimo fine. I signori Ministri per fare la scelta dei componenti dei Consigli, chiamati a giudicare dei funzionari e degli impiegati, si sarebbero probabilmente intesi coi presidenti del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello; e se questi corpi dovessero designare i loro consiglieri, probabilmente cercherebbero essi pure d'intendersi con i Ministri. Inoltre si è esaminato che, se si rimanesse nel sistema presentemente seguito, se non in tutte, in molte Amministrazioni, nel quale, per ogni Consiglio di disciplina che si deve comporre, si fanno nomine speciali, in realtà il potere che si concederebbe ai Ministri sarebbe eccessivo. Ma nell'articolo 10 è detto che i Consigli si nomineranno una volta all'anno, e quindi parve non sia più da temersi che la scelta dei giudici si abbia a fare in vista delle cause speciali che si potrebbero presentare. La disposizione dell'articolo 10 elimina al riguardo ogni pericolo, e conseguentemente l'Ufficio Centrale ha accolte favorevolmente le osservazioni del signor Ministro ed ha aderito a riformare l'articolo 11 nel modo seguente:

Si ritiene la parte del progetto dell'Ufficio Centrale per ciò che si attiene alla composizione dei Consigli e si modifica invece quella che riguarda il metodo di nomina.

Io mando al banco della Presidenza la nuova redazione dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo decimo per porlo ai voti.

Art. 10.

Presso l'Amministrazione centrale sarà stabilito un Consiglio avente attribuzioni di amministrazione e di disciplina per gli alti funzionari indicati nel primo capoverso del seguente articolo, e presso ciascun Ministero saranno creati Consigli amministrativo-disci-

plinari per tutti gli altri impiegati. Questi Consigli saranno nominati al principio di ogni anno.

Domando al signor Ministro dell'Interno se accetta questo articolo.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 10 testè letto, il quale è stato accettato dal Ministero.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato):

Ora leggo l'art. 11 come venne compilato dall'Ufficio Centrale:

« Per i prefetti, i direttori generali, gl'intendenti di finanza, gl'ispettori generali e i direttori capi di divisione nei Ministeri ed altri funzionari di pari grado, il Consiglio, di cui all'art. 10, sarà composto di un consigliere di Stato, di due consiglieri della Corte dei Conti, di un consigliere della Corte di Cassazione, e di un Consigliere della Corte d'Appello. Un funzionario dell'Amministrazione centrale adempirà all'ufficio di Pubblico Ministero ed un altro quello di Segretario.

« La nomina dei componenti il Consiglio e dei due funzionari suddetti, sarà fatta previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per Decreto reale sulla proposta del presidente del Consiglio, nel quale decreto sarà designato chi ne avrà la presidenza.

« Per gli altri impiegati, tanto dell'Amministrazione centrale, quanto della provinciale, il Consiglio amministrativo-disciplinare sarà composto di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei Conti e di un consigliere della Corte d'Appello come membri permanenti, coll'aggiunta, quando il Consiglio è costituito in Sezione amministrativa, di due funzionari fra i più elevati in grado del Ministero presso il quale il Consiglio stesso è istituito, e, quando è costituito in Sezione disciplinare, di un consigliere della Corte di Cassazione e di un altro consigliere della Corte d'Appello.

« Un impiegato del Ministero adempirà le funzioni di Pubblico Ministero, ed un altro quelle di segretario.

« La nomina dei componenti i singoli Consigli e degli impiegati coll'incarico dell'ufficio

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1882

del Pubblico Ministero e di segretario, sarà fatta per ciascun Ministero, sopra proposta del Ministro competente, con Decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il decreto dirà chi dei componenti avrà la presidenza di ciascuna Sezione ».

Anche questo è consentito dal signor Presidente del Consiglio?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Sissignore, acconsento.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io aveva proposto a questo articolo la soppressione di un'alinea che designava chi doveva avere la presidenza di questi Consigli.

Siccome nell'articolo ora concordato fra l'onorevole signor Presidente del Consiglio e l'Ufficio Centrale, l'alinea al quale io faceva obbiezione non c'è più, manca la ragione del mio emendamento.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Nell'ultima parte di questo emendamento è detto che la nomina dei singoli Consigli sarà fatta per Decreto reale, sulla proposta di ciascun Ministro. Però io avrei una raccomandazione da fare all'onorevole Presidente del Consiglio. Sarebbe questa:

L'Ufficio Centrale credette di formare un Consiglio unico piuttosto che due Consigli, affinché non fossero tanti i consiglieri distratti dalle proprie funzioni per andare a far parte dei Consigli disciplinari. L'Ufficio Centrale credette che fosse opportuno fare un Consiglio unico perchè due consiglieri della Corte dei Conti, un consigliere della Corte di Cassazione, un consigliere della Corte d'Appello avessero quest'ufficio e non ne fossero disgregati molti, acciò non debba venire la impossibilità dell'andamento degli affari ordinari.

La mia preghiera è, che s'intenda che nelle nomine che si faranno sulle proposte di ciascun Ministro, destinati a far parte dei Consigli sieno sempre gli stessi consiglieri a funzionare per tutti i Ministeri, perchè altrimenti davvero questa distrazione di tanti consiglieri quanti occorrono per i singoli Ministeri in queste e

per altre faccende, renderebbe impossibile l'andamento del servizio ordinario.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io riconosco la ragionevolezza delle osservazioni dell'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli, e lo assicuro che il Ministero vedrà di fare ogni sforzo per uniformarvisi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 11 testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 12.

Art. 12.

A chi è sottoposto al Consiglio di disciplina sarà data notizia della colpa imputatagli, con invito a giustificarsi personalmente o con memoriale da lui sottoscritto.

Il medesimo potrà farsi assistere o rappresentare nella difesa da un funzionario o da un impiegato di grado uguale od assimilato al suo.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

L'articolo 13 essendo stato approvato ieri, viene in discussione l'articolo 14.

Ne do lettura.

Art. 14.

Gli scrivani e gl'inservienti pagati a giornata non acquistano alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato.

È aperta la discussione su quest'articolo.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io ho chiesto la parola per fare un'osservazione. In alcune Amministrazioni (ne citerò una, l'Amministrazione telegrafica) vi sono degli scrivani, degli inservienti, o dirò meglio, per usar la vera parola, dei giornalisti, e altre persone, che non sono veramente

impiegati dello Stato, quantunque servano ad uffici pubblici, e che prestano il loro servizio a cottimo. Per esempio, i fattorini che portano i dispacci telegrafici sono pagati in ragione del numero dei dispacci portati. Vi sono i così detti giornalieri telegrafici i quali sono pagati a cottimo, in misura del lavoro che fanno. Ora questi non sarebbero compresi esattamente nella dizione dell'art. 14, e tuttavia non possono essere classificati fra gl'impiegati dello Stato. Sarà dunque il caso, quando verremo alla discussione speciale, di fare una riserva per questa specie di impiegati.

Io non intendo di fare modificazioni, perchè non sarei ben sicuro di farle esattamente; si potrebbe dire, per esempio: gli scrivani, gli inservienti e i giornalieri pagati a giornata o a cottimo non acquistano alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato.

Ma anche questa dizione non comprenderebbe tutti, perchè, oltre ai giornalieri, vi sono delle persone addette agli uffici telegrafici di terza categoria, le quali pure lavorano a cottimo e le quali non si potrebbero chiamare, o almeno non hanno praticamente il nome di giornalieri. Sarà dunque il caso di fare una riserva, che potrà risolversi quando verremo alle disposizioni speciali.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'art. 14, testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Dell'articolo 15 del progetto ministeriale è dall'Ufficio Centrale proposta la soppressione.

Domando all'onorevole signor Ministro se accetta tale soppressione.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Si procede quindi alla lettura e discussione dell'articolo 16, che diventerà il 15 nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Art. 16.

La metà dei posti che si rendono vacanti

nella categoria di ordine degl'impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali, sarà riservata ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata che abbiano lodevolmente servito almeno dodici anni, ed ai segretari comunali patentati che in tale qualità abbiano prestato cinque anni di servizio in Comuni di popolazione superiore almeno ai due mila abitanti.

Fra i concorrenti delle due categorie sovraindicate, la preferenza sarà determinata dai rispettivi titoli d'idoneità e di condotta, secondo le norme stabilite nei regolamenti di ciascuna Amministrazione.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Dopo che l'Ufficio Centrale ebbe esaminata questa disposizione del progetto in discussione, fu avvertito che una legge del 22 luglio 1881 aveva già dato il diritto alla metà dei posti vacanti nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine delle varie amministrazioni dello Stato, ad alcune categorie di persone.

Volendo quindi mettere in armonia la disposizione, che ora viene in discussione e che ha un carattere assai più generale, con quella contenuta nella legge recente da me citata, l'Ufficio Centrale è venuto nella deliberazione di proporre al titolo delle disposizioni transitorie un articolo che farà poi pervenire al banco della Presidenza, e che ha appunto per iscopo di mettere in armonia le due leggi, la presente cioè, e quella del 22 luglio 1881.

PRESIDENTE. Adunque l'articolo rimane come è stato letto.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 16.

Gli aspiranti dichiarati idonei, prima di ottenere la nomina, saranno tenuti in esperimento in uffici da destinarsi per ciascun Ministero.

Il numero degli aspiranti idonei in esperimento non potrà eccedere la proporzione del

cinque per cento degli impiegati di ciascuna categoria.

L'esperimento durerà sei mesi. Dopo questo termine, i posti vacanti saranno conferiti agli aspiranti che ottennero maggior numero di punti nell'esame di ammissione.

Per gl'impiegati d'ordine delle categorie contemplate nell'art. 15, la classificazione, dopo l'esperimento, sarà determinata dalla maggiore idoneità di cui avranno dato prova.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Chi approva l'art. 16, è pregato di sorgere. (Approvato).

Art. 17.

Agli aspiranti che si trovassero in esperimento da oltre sei mesi, qualora ne siano giudicati meritevoli, potranno concedersi retribuzioni sul capitolo delle spese di personale dei vari Ministeri, in una misura non maggiore della metà dello stipendio annesso ai rispettivi impiegati.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo articolo 17.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 18.

Le promozioni di grado si conferiscono per merito; quelle di classe, metà per merito e metà per anzianità.

Le promozioni al grado di segretario di Ministero, ai gradi corrispondenti, ai gradi di ragioniere e di archivista ed a quelli corrispondenti, si conferiscono mediante esame di concorso da sostenersi secondo le prescrizioni del regolamento indicato all'art. 13.

Le promozioni in grado di qualunque impiego non potranno aver luogo se non dopo due anni

dal conferimento del grado immediatamente inferiore.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Sovra questo articolo 18 l'Ufficio Centrale ha da fare due osservazioni. La prima si attiene agli accordi presi col signor Ministro relativamente all'emendamento che l'Ufficio stesso voleva introdurre, e per effetto del quale le promozioni di grado sarebbero sempre state conferite per merito; quelle di classe metà per merito, e metà per anzianità.

L'Ufficio Centrale si è fatto persuaso che giovi dare qualche maggiore guarentigia alla anzianità, che conseguentemente sia preferibile adottare per il primo comma dell'art. 18, la disposizione del progetto ministeriale.

La seconda avvertenza circa l'art. 18 si riferisce all'emendamento dell'on. Finali

Una parte di questo emendamento fu già accettata e venne ad aggiungersi al testo dell'art. 4. L'altra parte invece fu riservata alla discussione che stiamo ora facendo.

La genesi del progetto di legge che ci sta innanzi, basterebbe a stabilire che le reggenze delle classi superiori al grado e alla classe alla quale appartiene l'impiegato, sono escluse.

I progetti precedenti che furono davanti al Parlamento, contenevano delle disposizioni speciali per la posizione di reggente di grado e di classe.

Ma queste disposizioni non ebbero favorevole accoglienza nella discussione avvenuta nel 1877 davanti alla Camera dei Deputati, e nel progetto ministeriale che fu portato l'anno passato in iniziativa al Senato, quelle disposizioni furono omesse.

La genesi del progetto presente escluderebbe dunque che vi possano essere delle reggenze.

Tuttavia, siccome potrebbe pure nascere il dubbio, quando le cose che ora qui si dicono fossero dimenticate, che le reggenze siano tuttavia possibili, l'Ufficio Centrale non dissente a che all'art. 18 si aggiungano le parole che seguono: « Nessun impiegato può essere nominato reggente stabile di un grado o di una classe superiore, ancorchè la reggenza non sia accompagnata da aumento di stipendio ».

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questo comma?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Accetto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale dell'accoglienza fatta a questo emendamento, e accetto la formola da essi proposta.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo è quello del progetto Ministeriale; poi seguono gli altri comma del progetto dell'Ufficio Centrale; per ultimo viene l'aggiunta che ho mandato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Per modo che l'articolo risulterebbe formulato così:

Art. 18.

Le promozioni di grado si conferiscono per merito, quelle di classe per anzianità.

Le promozioni al grado di segretario di Ministero, ai gradi corrispondenti, ai gradi di ragioniere e di archivista ed a quelli corrispondenti, si conferiscono mediante esame di concorso da sostenersi secondo le prescrizioni del regolamento indicato all'art. 13.

Le promozioni in grado di qualunque impiego non potranno aver luogo se non dopo due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore.

Nessuno impiegato può essere nominato reggente stabile di un grado o di una classe superiore, ancorchè la reggenza non sia accompagnata da aumento di stipendio.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 19.

Agli esami di promozione non saranno ammessi coloro che non avessero dato prova di assiduità e zelo nell'adempimento del loro uf-

ficio, a giudizio del Consiglio di amministrazione.

I posti vacanti saranno, per una metà, riservati agli impiegati che trovansi nella classe o nel grado immediatamente inferiore, e per l'altra metà, a tutti coloro che, dopo di aver fatto l'esame di ammissione ed ottenuta l'approvazione nell'esperimento, già fanno regolarmente parte della pubblica Amministrazione.

(Approvato).

Art. 20.

I candidati dichiarati idonei saranno promossi ai posti vacanti nell'ordine dei punti ottenuti nell'esame; a parità di voti, per ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 21.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non è accompagnata, a giudizio del Consiglio di amministrazione, da riconosciuta idoneità e diligenza.

(Approvato).

Art. 22.

L'anzianità è determinata dalla data del Decreto di nomina a un grado o ad una classe: e a parità di tali date, da quella del Decreto di nomina alla classe o al grado inferiore. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione come di nomina, il più anziano di età avrà la precedenza.

Nel computo dell'anzianità, verrà detratto il tempo durante il quale l'impiegato fosse stato in aspettativa per motivi di famiglia.

Se l'impiegato fosse stato sospeso, si applicheranno in tale computo le disposizioni dell'articolo 46.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni Amministrazione terrà un elenco di tutti gli impiegati, distinti per grado, classe e anzianità, ostensibile agli interessati.

Nei casi di ricorsi sopra quistioni relative all'anzianità, deciderà il Consiglio di amministrazione, salvo reclamo al Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 24.

Nell'organamento di ufficio di nuova istituzione, tutte le nomine si hanno, agli effetti degli articoli precedenti, come avvenute a pari data.

(Approvato).

Art. 25.

Il Consiglio d'amministrazione darà parere sulle promozioni di merito degl'impiegati, per i quali non è richiesta la prova dell'esame.

Il decreto di promozione indicherà se il parere sia stato favorevole o contrario.

(Approvato).

Art. 26.

Le nomine d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione saranno deliberate in Consiglio dei Ministri. Tali nomine possono essere fatte fra le persone estranee ai ruoli dell'amministrazione.

(Approvato).

Art. 27.

Ogni capo d'ufficio farà annualmente una relazione sul merito e sulla condotta degl'impiegati dipendenti, al suo superiore immediato.

Nei casi di irregolarità o di disordini nel servizio, la relazione verrà fatta immediatamente.

Un riassunto dei risultati di queste informazioni con uno stato caratteristico dei singoli impiegati sarà presentato al Ministro.

Questo stato sarà comunicato al Consiglio di amministrazione.

(Approvato).

Art. 28.

Di regola l'impiegato non potrà essere traslocato che in seguito a promozione.

Le traslocazioni possono però essere ordinate anche senza promozione, ogni qualvolta ragioni di pubblico servizio lo richieggano, sentito il Consiglio di amministrazione.

Potranno anche essere accordate delle traslocazioni sopra domanda dell'impiegato.

(Approvato).

TITOLO IV.

Della disponibilità, dell'aspettativa e dei congedi.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Relativamente a questo titolo IV il signor Senatore Finali ha proposto un emendamento, o, per meglio dire, egli ha osservato che il titolo IV mentre parla della disponibilità, dell'aspettativa e dei congedi, effettivamente poi comprende anche altre materie. In esso si tratta infatti della dispensa dal servizio, di una specie di degradazione dell'impiegato incapace, della dimissione, del collocamento a riposo.

Il signor Senatore Finali proporrebbe quindi di comprendere nel titolo IV soltanto gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33, e poi di formare un altro titolo, che sarebbe intestato: « Della dispensa dal servizio, della degradazione, della dimissione e del collocamento a riposo ». In quest'ultimo verrebbero gli altri articoli che attualmente compongono il titolo IV.

L'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad ammettere la separazione del titolo IV in due titoli e l'intestazione proposta dall'onorevole Senatore Finali.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si riterrà il titolo IV diviso in due.

Si procede ora all'articolo 29.

Art. 29.

Restano ferme le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulla disponibilità, aspettativa e i congedi, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 30.

Occorrendo la soppressione di ufficio o la riduzione dei ruoli normali del personale, saranno designati dal Consiglio di amministrazione gl'impiegati che dovranno essere collocati in disponibilità. Tale collocamento sarà proposto dal Ministro dal quale gl'impiegati dipendono e deliberato dal Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Art. 31.

Saranno considerati appartenenti, per tutti gli effetti, allo stato di disponibilità, ma con perdita dell'assegno, gl'impiegati in servizio militare, quando siano iscritti nella prima categoria di leva, o prendano arruolamento come volontari di un anno, o mentre, trovandosi in congedo illimitato, vengono chiamati sotto le armi.

Si considerano come in congedo quelli che furono chiamati sotto le armi per istruzione o per qualche servizio eventuale, sempre che l'assenza dall'impiego non duri oltre a quattro mesi. Pel tempo eccedente i quattro mesi, saranno considerati come posti nello stato di aspettativa per ragioni di famiglia.

(Approvato).

Art. 32.

Per ottenere il collocamento in aspettativa a cagione di malattie, occorre che queste siano comprovate.

L'aspettativa può essere data d'ufficio sopra proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

(Approvato).

Art. 33.

Per ottenere il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia, occorre che questi siano comprovati.

Esso può essere negato o rivocato, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

(Approvato).

Ora viene l'art. 34, dal quale comincierebbe il Titolo V, secondo la divisione proposta dal Senatore Finali ed accettata dall'Ufficio Centrale.

Art. 34.

La dispensa dal servizio può essere decretata, quando si riconosca essere l'impiegato divenuto inabile, ovvero quando la dispensa sia necessaria nell'interesse del servizio.

(Approvato).

Art. 35.

La dispensa dal servizio sarà pronunciata per Decreto reale, sulla proposta del Ministro dal quale l'impiegato dipende e, per i capi di divisione ed altri funzionari di grado assimilato o superiore a quello di capo di divisione, sarà deliberata in Consiglio dei Ministri.

La dispensa non potrà essere pronunciata se non dopo di aver udito il parere del Consiglio di amministrazione. Il decreto di dispensa indicherà se il parere sia stato favorevole o contrario.

La disposizione del capoverso precedente non si applica ai prefetti, agl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ed ai direttori generali dei Ministeri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo. Domando al signor Ministro dell'Interno se accetta l'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 37.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvo i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni.

Non può essere negato il collocamento a riposo all'impiegato dispensato che ne faccia la domanda.

L'impiegato dispensato può essere riammesso

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1882

in servizio previo il parere del Consiglio di amministrazione.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. La compilazione dell'art. 36 è stata assai laboriosa; e l'Ufficio Centrale, dopo di avere esaminato l'emendamento che il Senatore Finali ha presentato appunto sopra questo articolo, è venuto nella deliberazione di dare al medesimo una nuova forma. Dico una nuova forma perchè nella sostanza effettivamente si era tutti d'accordo.

Ciò che non si vuole nè dall'Ufficio Centrale, nè dall'onorev. Senatore Finali, per quanto appare dal suo emendamento, è questo, che si possa negare il collocamento a riposo all'impiegato, il quale, essendo dispensato, chiede di essere messo a riposo per liquidare la sua pensione. Nella pratica può avvenire (non dico che avvenga, ma può avvenire) questo caso: l'impiegato è dispensato dal servizio ed ha diritto alla sua pensione; ma se il Ministro non vuole firmare il decreto di collocamento a riposo, l'impiegato è nella impossibilità di far valere il suo diritto alla pensione davanti alla Corte dei Conti. Questo è ciò che si vuole evitare. Epperò, in questo intendimento, che è comune all'Ufficio Centrale ed all'onorev. Finali, e dal quale suppongo non dissenta il Ministro, noi abbiamo data nuova forma alla prima parte dell'art. 36, che resta concepito nei termini seguenti:

« La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvi i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni, e che egli farà valere presso la Corte dei conti ».

In questa forma, mi pare che ogni dubbio sia rimosso.

Seguirà poi l'altro comma dell'art. 36, dove si dice:

« L'impiegato dispensato può essere riammesso in servizio previo il parere del Consiglio di amministrazione ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ben s'appone l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ritenendo che io debba essere soddisfatto della nuova formola, proposta dall'Ufficio Centrale al Senato; dac-

chè con quella formola si raggiunge l'intento che io mi proponeva, e che mi pare raccomandabile per tante ragioni di ordine diverso: ond'è che io ritiro il mio emendamento, dichiarando di associarmi alla nuova formola dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno accetta l'articolo come è stato redatto dall'Ufficio Centrale?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Dunque si rilegge l'art. 36 colle variazioni fatte dall'Ufficio Centrale.

Art. 36.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvo i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni e che egli farà valere presso la Corte dei Conti.

L'impiegato dispensato può essere riammesso in servizio previo il parere del Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 36.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 37.

L'impiegato riconosciuto insufficiente all'ufficio che occupa, potrà essere collocato in uno di minor grado, previo parere del Consiglio di amministrazione, ed occuperà l'ultimo grado della classe cui verrà ascritto.

(Approvato).

Art. 38.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione, che per motivi gravi di servizio può anche essergli rifiutata.

(Approvato).

Art. 39.

La dimissione accettata fa perdere ogni di-

ritto alla pensione ed a qualsiasi assegnamento d'indennità.

(Approvato).

Art. 40.

La dimissione accettata fa cessare il procedimento disciplinare in corso contro l'impiegato.

(Approvato).

Art. 41.

L'impiegato dimesso che sia richiamato in servizio, occupa l'ultimo posto della classe alla quale sia ascritto.

(Approvato).

Art. 42.

Il collocamento a riposo non può essere concesso che sopra domanda dell'impiegato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Su questo art. 42 ho proposto un emendamento, il quale non importa alcuna variazione di sostanza, ma semplicemente un miglioramento nella forma.

Nel progetto si dice che il collocamento a riposo non può essere concesso che sopra domanda dell'impiegato; or questa frase mi pare non lodevole, perchè, se si ha da concedere, naturalmente e senza che lo dica la legge, fa d'uopo una domanda.

Il concetto della legge è questo, che il collocamento a riposo non possa essere decretato d'ufficio, ma che debba essere decretato sopra domanda dell'impiegato. Quindi, per correggere quella dicitura che non mi pare abbastanza propria, e per spiegare meglio il concetto della legge, propongo si dica:

« Il collocamento a riposo, al quale abbia diritto l'impiegato nelle condizioni determinate dalla legge, può essere decretato soltanto a sua dimanda ».

Mi auguro che tanto l'Ufficio Centrale, quanto l'onorevole signor Ministro non abbiano difficoltà d'accettare questo emendamento.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha esaminato l'emendamento dell'onorevole Senatore Finali ed entrando nello stesso ordine di idee che egli ha testè esposte, accetta la soppressione della parola *concesso* che in realtà forse non risponde bene al pensiero che si vuole esprimere nell'art. 42; ma noi non vedremo la ragione di accettare le altre seguenti parole dell'emendamento dell'onorevole Finali: *al quale abbia diritto l'impiegato nelle condizioni determinate dalla legge*, perchè questo s'intende già da sè. Epperò l'Ufficio Centrale emenderebbe l'art. 42 nel modo che segue: « Il collocamento a riposo può essere decretato soltanto sopra domanda dell'impiegato ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ringrazio l'Ufficio Centrale ed il suo Relatore per l'accoglienza fatta all'emendamento da me proposto: ma bisognerà che io dica le ragioni che mi consigliarono ad aggiungere quell'inciso; e da queste l'Ufficio Centrale potrà giudicare, se debba persistere nell'idea di accettare l'emendamento soltanto in parte.

La legge delle pensioni, che è quella che riguarda specialmente il collocamento a riposo degli impiegati civili, dà diritto al collocamento a riposo in determinate condizioni di servizio e di età. Nel primo articolo della legge sulle pensioni, del 14 aprile 1864, è detto, che ha diritto al collocamento a riposo l'impiegato, il quale abbia quarant'anni di servizio, o sessantacinque anni di età con venticinque anni di servizio almeno. Non raggiungendo queste condizioni, che in una parte sono di solo servizio, quarant'anni, e in altra parte sono composte di età e di servizio, l'impiegato ha diritto di domandare il collocamento a riposo, soltanto verificandosi in lui certe condizioni di malattia e d'impotenza.

Ora, se non si scrive qui alcuna limitazione, potrebbe nascere dubbio che si fosse voluto allargare il diritto del collocamento a riposo. L'impiegato che non si trova nelle condizioni previste dalla legge, se conviene a lui, può dimandare la dimissione e allontanarsi dal servizio dello Stato; e mi pare che non si possa,

senza matura considerazione, allargare il diritto del collocamento a riposo al di là di quelle condizioni che sono stabilite nella legge, delle pensioni, che potrebbesi anche chiamare legge del collocamento a riposo.

Questa è stata la ragione che mi ha suggerito di mettere quell'inciso nell'articolo 42. Ciò probabilmente non mi sarebbe venuto in capo se, avendo l'onore di appartenere alla magistratura la quale ha giurisdizione sulle pensioni, non mi fosse accaduto di vedere sovente quanto importi qualche volta porre un freno a certi impeti, a certi moti, i quali non sono sempre conciliabili colla buona disciplina, cogli interessi dell'Amministrazione dello Stato, e con quelli in ispecie della Finanza.

L'impiegato sa che il diritto assoluto del collocamento a riposo lo deve acquistare con tanti anni di diservizio.

Se egli vuole invece abbandonarlo prima del tempo che è prestabilito dalla legge, va incontro alle conseguenze dannose, prescritte dalla legge medesima.

Io ho esposto le ragioni per le quali aveva messo quell'inciso: ora l'Ufficio Centrale potrà dire che cosa ne pensi.

Senatore **TORNIELLI**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TORNIELLI**, *Relatore*. Con l'art. 42, come con tutte le altre disposizioni del presente progetto di legge, non si è pensato mai di toccare la legge delle pensioni, e tanto meno di dichiarare quali siano le condizioni di età od altre che debbono concorrere negli impiegati per aver diritto alla pensione.

Ed è appunto per togliere qualsiasi motivo di dubitare che questa legge pregiudicasse questioni riservate a quella delle pensioni, la quale vuol essere una legge completamente distinta e separata, che l'Ufficio Centrale aveva creduto miglior consiglio di ridurre l'emendamento nei termini da me indicati.

Spero che per queste ragioni che mi paiono abbastanza buone, si possa accettare senz'altro l'emendamento come l'ho proposto, e come lo mando al banco della Presidenza.

Senatore **FINALI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **FINALI**. Con questa intelligenza, che l'art. 42 non modifichi le disposizioni della

legge, per rispetto al diritto dell'impiegato di essere collocato a riposo, e che esso regoli solo la forma del collocamento a riposo, io non persisto nell'altra parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'art. 42 sarebbe adunque concepito in questi termini:

« Il collocamento a riposo può essere decretato soltanto sopra domanda dell'impiegato ».

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 43.

L'impiegato collocato a riposo ha diritto a pensione o ad indennità, secondo la legge. Può essere riammesso al servizio.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

TITOLO VI.

Delle punizioni.

Art. 44.

Le punizioni degli impiegati civili sono:

- 1° la censura;
- 2° la sospensione da un giorno a un mese, con perdita fino al quarto dello stipendio;
- 3° la sospensione da un mese ad un anno, con perdita fino alla metà dello stipendio;
- 4° la revocazione;
- 5° la destituzione.

Le punizioni saranno annotate nel registro di matricola.

(Approvato).

Art. 45.

La censura è fatta per iscritto dal capo di ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato.

Si fa luogo alla censura per le cause seguenti:

Negligenza, insubordinazione, mancanza in servizio;

Assenza qualunque dall'ufficio non giustificata.

L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni siano annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo.

(Approvato).

Art. 46.

La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata, ma non dispensa dal servizio, se non quando sia dichiarata l'inabilitazione dell'impiegato.

Nella sospensione di secondo grado di cui all'art. 50, il tempo trascorso durante la sospensione non è computato per la anzianità, nè per la pensione di riposo, tranne il caso della sospensione che cessa con il termine del procedimento.

Durante la sospensione per procedimento, sarà corrisposta all'impiegato la metà dello stipendio.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Osservo anzitutto che alla seconda linea del secondo comma dell'articolo testè letto, devesi leggere art. 49 e non 50 come fu scritto per errore di stampa.

Avverto poi che ritengo sia a questo articolo 46, e non al 47, come è indicato nel foglio degli emendamenti stampati, che debba riferirsi l'emendamento dell'onorevole Finali.

Egli propone di aggiungere un paragrafo così concepito: « Quando la sospensione sia revocata, si fa luogo alla restituzione dello stipendio trattenuto durante il tempo della sospensione ».

L'Ufficio Centrale ha esaminato questo emendamento come già aveva esaminati gli altri. E, venuta di nuovo in discussione tutta questa materia assai complicata della sospensione, ha trovato opportuno di fare egli stesso qualche correzione al suo contro-progetto.

La sospensione nel linguaggio amministrativo è di due sorta: la prima cioè è una vera punizione; la seconda invece non è che un

provvedimento temporaneo, destinato a tenere l'impiegato lontano dall'ufficio, mentre contro di lui pende un procedimento penale. Siccome lo stesso vocabolo esprime due cose affatto diverse è necessario mettere in chiaro quando con la parola sospensione si vuole indicare la punizione e quando invece si vuole accennare alla situazione temporanea che ho dianzi descritta.

Ora, nell'art. 46, si parla della sospensione come punizione, e la sospensione come pena non può mai essere revocata.

Non vi è caso che la sospensione possa essere revocata, poichè la medesima sarà decretata dal Ministro, e l'impiegato o vi si sottemetterà o promuoverà egli stesso un giudizio disciplinare.

Quindi l'Ufficio Centrale è venuto nel proposito di presentare al Senato l'art. 46 nella seguente forma. Il primo comma s'intende che sarebbe sempre questo, cioè:

« La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata, ma non dispensa dal servizio se non quando sia dichiarata l'inabilitazione dell'impiegato ».

Il secondo comma poi sarebbe invece questo:

« Nella sospensione di secondo grado di cui all'art. 49, il tempo trascorso durante la sospensione non è computato per l'anzianità, nè per la pensione di riposo ».

L'articolo finirebbe qui. La disposizione finale, la- quale riguarda la sospensione per procedimento, sarà invece riportata dove essa si trovava all'art. 51 del progetto ministeriale, cioè come ultimo comma dell'art. 50, il quale si troverà pertanto così concepito:

« Durante la sospensione e fino alla sentenza sarà corrisposta la metà dello stipendio ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Finali.

Senatore FINALI. Io non entrerò nell'esame delle altre varianti proposte dall'Ufficio Centrale, le quali mi sembra che migliorino le disposizioni di questo progetto di legge. Parlerò solo della mia aggiunta, la quale sembra non essere accettata dall'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale dice:

Siccome la sospensione per punizione am-

ministrativa dev'essere decretata, sentito il Consiglio di disciplina, non c'è mai caso che possa essere revocata.

Ora sento il bisogno di una migliore spiegazione di questa proposizione, giacchè l'art. 47, il seguente, comincia così:

« La sospensione è pronunciata con Decreto ministeriale, sentito l'impiegato, il quale potrà anche chiedere di essere sottoposto al Consiglio di disciplina ».

Dal momento che date a quest'impiegato la facoltà di ricorrere al Consiglio di disciplina, questa facoltà gliela volete dare al solo effetto limitato di ottenere la cessazione della sospensione? A me pareva che, dal momento che l'art. 47 dà facoltà all'impiegato di ricorrere al Consiglio di disciplina contro la sospensione che gli è stata inflitta, questo ricorso dovesse essere illimitato nei suoi intenti e nei suoi effetti, ossia, non solo a far cessare la sospensione, ma anche a far riconoscere che fu per errore inflitta questa sospensione. Posto che gli è dato questo diritto di ricorso, posto che questo Consiglio di disciplina riconosca che la sospensione fu inflitta per errore e a torto, non mi pare irragionevole supporre, che possa esservi la revocazione della sospensione.

Siccome la sospensione porta con sè la trattenuta dello stipendio, come è detto all'art. 46, mi parrebbe perciò giusto, nell'ipotesi della revocazione della sospensione, che all'impiegato venga restituito quanto gli fu trattenuto sul suo stipendio.

È già molto che questo impiegato abbia subito il provvedimento della sospensione, che, per qualunque cosa avvenga, lascia sempre, se non una macchia, un'ombra nello stato del suo servizio.

Quindi a me pare che, visto l'art. 46, si possa prevedere il caso della revocazione, e riconoscere l'equità dell'emendamento che mi sono fatto un dovere di proporre.

Questo emendamento io lo raccomando caldamente al Senato ed all'animo dei componenti dell'Ufficio Centrale, con i quali per questo argomento non vorrei proprio fare una discussione.

Senatore *TORNIELLI, Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore *TORNIELLI, Relatore*. L'argomento ad-

dotto dall'onorevole Finali in appoggio del suo emendamento ha qualche apparenza di opportunità.

A parer mio, però non ne ha che l'apparenza, poichè in sostanza ed in pratica la punizione sarà sempre pronunciata dal Consiglio di disciplina, sia che l'impiegato si rivolga al Consiglio stesso per essere giudicato, sia che egli si rassegni al provvedimento disciplinare che molto probabilmente sarà stato emanato solamente dopo che il Consiglio si sarà pronunciato sulla condotta dell'impiegato medesimo.

Dunque il caso della revoca della sospensione non mi sembra possa essere tanto frequente. In ogni ipotesi, quando il Consiglio di disciplina riconosce che vi è stato errore, mi pare non potersi mettere in dubbio che il sentimento della giustizia basterà a consigliare di riparare al torto che ad un impiegato potesse essere stato fatto.

Io quindi inclinerei a mantenere la dicitura proposta, cioè che il secondo comma dell'articolo 46 finisca colle parole: nè per la pensione di riposo.

Senatore *MIRAGLIA*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore *MIRAGLIA*. Farò una semplice osservazione. Questo titolo V stabilisce le pene disciplinari, tra le quali avvi quella della sospensione. La giurisdizione disciplinare spetta al Ministro; e bisogna bene intenderci sull'intelligenza dell'articolo 47. A prima vista sembra che fosse possibile all'impiegato di reclamare al Consiglio di disciplina dopo emanato il decreto ministeriale di sospensione, e se si desse all'articolo di legge questa interpretazione, l'autorità del Ministro resterebbe scossa, la disciplina delle amministrazioni rallentata. Il Ministro, che è responsabile dei pubblici servizi, deve avere le mani libere negli atti di governo, salva la sua responsabilità verso il Parlamento; ma quando il Ministro ha decretato la sospensione, non vi può essere reclamo al Consiglio di disciplina, il quale Consiglio è un corpo puramente consultivo.

S'intende bene che il Ministro, prima di emanare il decreto di sospensione, deve, salvo i casi d'urgenza, sentire l'incolpato nelle sue difese, ed anche l'autorevole parere del Consiglio di disciplina; ma non sarebbe cosa consentanea alla dignità ed alla responsabilità ministe-

riale una reclamazione dello impiegato al Consiglio di disciplina, dopo la notificazione del decreto di sospensione.

Il Governo per essere forte deve avere le mani libere, e senza la libertà di azione non vi può essere vera responsabilità ministeriale. Avere le mani libere non significa la santificazione dell'arbitrio di un Ministro, e la legge per evitare che s'incorresse in arbitrio, ha voluto circondare l'atto ministeriale di quelle prudenti cautele, che valgano ad evitare per quanto è possibile gli errori in pregiudizio degli impiegati.

Desidererei adunque che in questo senso l'articolo in discussione venisse emendato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **TORNIELLI**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TORNIELLI**, *Relatore*. Le osservazioni dell'on. Senatore Miraglia, sono come sempre per il Senato di grande autorità. Ma nel caso presente forse egli non ha avvertito ciò che appunto ebbi a dire poc'anzi. Sotto questo unico vocabolo *sospensione* si comprendono in questa legge varie cose. Quando si parla della sospensione, alcuna volta si vuol indicare una punizione disciplinare e tale altra volta invece si accenna ad una situazione temporanea che accompagna il procedimento penale giudiziario aperto contro l'impiegato.

Ora, il voler limitare le facoltà del Ministro fino al punto che egli non possa decretare la sospensione punitiva la quale, in alcuni casi, riveste un carattere di somma urgenza, anche per difendere la dignità dell'Amministrazione, mi sembrerebbe veramente eccessivo. La sospensione è da un giorno ad un mese. Vi possono essere sospensioni brevissime, quasi a semplice ammonimento.

Come mai si può chiedere che il Consiglio di disciplina venga riunito per decidere se debbasi infliggere una così lieve punizione?

Vi saranno per l'impiegato le guarentigie. Egli sarà inteso. Se si crederà lesa, avrà il diritto, per togliere da sè ogni specie di macchia, per salvare tutto il suo decoro personale, di rivolgersi al Consiglio di disciplina...

Senatore **MIRAGLIA**. Domando la parola.

Senatore **TORNIELLI**, *Relatore*... per far rivedere il provvedimento. L'Ufficio Centrale per

queste ragioni crede di dover mantenere l'articolo 47 nel testo medesimo che è stato proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA**. Domando venia all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di spiegare meglio il mio pensiero. Egli conviene con me di non doversi inceppare l'azione ministeriale sulla disciplina degli impiegati, e contemporaneamente desidera che g'impiegati medesimi godano quelle salutari guarentigie necessarie per conservare intatta e vita e riputazione; ed io son lieto di trovare in lui un autorevole sostenitore delle mie opinioni. Ma temo che la redazione dell'articolo non sia esatta, poichè a me preme che si abbia ad esprimere nettamente il concetto che il Ministro deve, salvo i casi di urgenza, sentire il Consiglio di disciplina davanti al quale l'incolpato può addurre le sue difese, e poi emanare il decreto di sospensione; se si ammettesse invece il principio che il Consiglio di disciplina potesse essere chiamato a controllare il decreto di sospensione, ne scapiterebbe l'autorità del Governo, la disciplina resterebbe scossa; e che ne fareste di un Ministro che venisse riprovato da un Corpo consultivo? Tutti desiderano un Governo forte, e non saprei apprezzare la forza di chi ha le mani legate nell'esercizio della propria autorità.

PRESIDENTE. Credo mio debito di avvertire che le osservazioni del signor Senatore Miraglia verranno in taglio all'articolo 47, il quale appunto tratta dell'argomento al quale egli accennava.

Per ora l'articolo 47 è lasciato in riserbo, e deve discutersi l'articolo 46 secondo la nuova modificazione fatta dall'Ufficio Centrale.

Il Signor Ministro ha sentito che l'Ufficio Centrale quanto all'art. 46 mantiene il primo comma che sarebbe l'articolo 47 del progetto ministeriale.

Quanto al secondo comma si limita a queste parole:

« Nella sospensione di secondo grado di cui all'art. 49, il tempo trascorso durante la sospensione non è computato per la anzianità, nè per la pensione di riposo ».

Prego il signor Ministro dell'Interno a voler dichiarare se accetta l'articolo come è stato redatto dall'Ufficio Centrale.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io accetto l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'art. 46, nei termini precisi nei quali fu formulata, e mi associo pienamente all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Miraglia, nell'interesse della disciplina che deve essere osservata nell'amministrazione.

È impossibile che si apra una porta, in forza della quale una punizione preliminare, dirò così, intesa a conservare il buon andamento degli uffici pubblici, pronunciata dal Ministro o dai capi di ufficio, possa essere soggetta ad un nuovo esame ed a revocazione. E però io non ammetterei la revocazione, indicata, mi pare, nell'emendamento...

Senatore CACCIA. Questo è nell'articolo ministeriale.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*... Esiste il Consiglio di disciplina, ma non è detto che in seguito al parere del Consiglio di disciplina l'azione del Ministro debba essere inceppata...

Senatore CACCIA. L'articolo dice che si può ricorrere al Consiglio di disciplina contro il decreto ministeriale...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*... Sta bene che, pronunciata la sospensione, l'impiegato potrà anche chiedere di essere sottoposto al Consiglio di disciplina; ma questo non toglie la facoltà al Ministro di revocare o non revocare il decreto.

Non è una sentenza quella pronunciata dal Consiglio di disciplina, ma un parere. Però non esito a dichiarare che se il Ministro, in seguito a reclamo dell'impiegato, trovasse che la sospensione fosse stata pronunciata indebitamente e fosse giusto di revocarla, il Ministro stesso non dovrebbe esitare a fare un decreto ministeriale per revocare la sospensione; ma più in là io credo che non si possa andare.

PRESIDENTE. Ora ha la parola il Senatore Verga.

Senatore VERGA C. Pare a me, che allora bisogna cambiare la locuzione di quest'articolo, perchè dice: la sospensione è pronunciata con decreto ministeriale.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore Verga: prima di entrare nella discussione dell'articolo 47 mettiamo ai voti l'articolo 46.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Pregherei la cortesia del-

l'onorevole signor Presidente del Consiglio, a fare ancora una dichiarazione.

Egli ha ammesso che in certi casi, in seguito al ricorso dell'impiegato sospeso ed al parere del Consiglio di disciplina, il Ministro possa riconoscere di dover revocare la sospensione, come non giustificata.

Questa è la dichiarazione che egli ha fatta. Ora gli domando: nel caso che il Ministro riconosca di dover revocare la sospensione, si fa luogo al pagamento dello stipendio? Egli che è, non solo provetto amministratore, ma giureconsulto, conosce tutto l'effetto della revocazione.

Se la sospensione non ha termine, ma viene revocata - ed Ella ha ammesso il caso che possa darsi il caso di revocazione - allora si fa luogo o no alla restituzione o al pagamento dello stipendio trattenuto?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*... Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io non potrei prendere impegni sulla estensione del nuovo provvedimento ministeriale che revocasse la sospensione.

A me è accaduto, per esempio, di avere dei reclami da impiegati i quali, molti anni addietro, hanno subito una sospensione, e per conseguenza la perdita dello stipendio durante la loro sospensione e un danno nella loro carriera, rispetto all'anzianità.

Ora, l'impiegato ricorre. Deve essere in facoltà del Ministro di revocare questa sospensione solamente nei rispetti dell'anzianità, od anche per la restituzione dello stipendio, secondo che il reclamo sarà più o meno giusto?

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Riprego intanto di limitarsi per ora a questo articolo 46. Tutte le altre osservazioni riguardano l'articolo che viene dopo.

Dunque rileggo ancora l'articolo 46.

Articolo 46.

La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata, ma non dispensa dal servizio, se non quando sia dichiarata l'inabilitazione dell'impiegato.

Nella sospensione di secondo grado di cui all'art. 49, il tempo trascorso durante la so-

sospensione non è computato per la anzianità, nè per la pensione di riposo.

Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si legge l'articolo 47.

Articolo 47.

La sospensione è pronunciata con decreto ministeriale, sentito l'impiegato, il quale potrà anche chiedere di essere sottoposto al Consiglio di disciplina.

Durante la sospensione l'impiegato non può essere promosso nè di grado, nè di classe, nè ottenere il passaggio ad altra Amministrazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Soffra il Senato che io ritorni su questo argomento, il quale è assai delicato ed importante. In sostanza, perchè si vogliono adottare provvedimenti legislativi intorno alle pene disciplinari per gl'impiegati civili? Appunto per evitare che un impiegato incorra in pene arbitrarie. Si vuole che le pene derivino da criteri stabili, secondo la diversa natura delle colpe, e che un Consiglio di disciplina dia il suo parere al Ministro, a cui è riservata l'applicazione delle pene. La giurisdizione disciplinare di chi è?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Del Ministro.

Senatore MIRAGLIA. Benedetto Iddio! Il Ministro adunque deve decretare la pena, dopo che l'impiegato è stato inteso nelle sue difese.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Così si fa.

Senatore MIRAGLIA. Ma se così si fa, io temo che secondo la non felice redazione dell'articolo si potrebbe far diversamente.

Senatore VERGA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA C. Ho chiesto la parola per richiamare la discussione sull'interpretazione dell'art. 47, dalla quale mi pare siasi sviato.

L'art. 47, a mio avviso, secondo la sua attuale interpretazione, importa che il Ministro non possa emanare il decreto di sospensione

se non dopo sentito l'impiegato, il quale, ricevuta comunicazione degli intendimenti del Ministero di sospenderlo dall'impiego, può chiedere di essere sottoposto al Consiglio di disciplina. Da ciò la conseguenza, che in questo caso il Ministro non possa emanare il suo provvedimento se non dopo che il Consiglio di disciplina avrà emesso il suo parere, rimanendo pur sempre libero il Ministro, sotto la sua responsabilità, di accettarlo o no. Questa e non altra è l'interpretazione che, a mio avviso, deve darsi all'articolo in discussione.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'articolo in discussione pare a me molto più chiaro di quello che non sia sembrato ad alcuno degli onorevoli preopinanti.

Si è detto che il decreto di sospensione pronunciato dal Ministro, potrebbe essere revocato dal Consiglio di disciplina, quando l'impiegato si valesse della facoltà che avrebbe di presentarsi al Consiglio medesimo. Ma questo non sta nella economia generale della legge. Il Consiglio di disciplina non dà una sentenza, e quindi non revoca un provvedimento preso dal Ministro. Il Consiglio di disciplina dà soltanto un parere.

Praticamente che cosa avverrebbe quando questo articolo fosse approvato in forma di legge? Il Ministro ha sempre il diritto di sospendere l'impiegato, e questo diritto deve essergli conservato in modo che egli possa, sotto la sua responsabilità, esercitarlo prontamente, sempre quando il bisogno si presenti, senza previamente sentire il Consiglio di disciplina.

Come già ho detto, la sospensione è una pena che va da un giorno ad un anno. È evidente che quando si tratterà di prendere un provvedimento grave, il Ministro stesso desidererà di essere illuminato dal Consiglio di disciplina; ma quando si tratta di quei provvedimenti immediati, di quei provvedimenti che si attengono all'andamento giornaliero dell'ufficio, o che impegnano immediatamente la sua responsabilità, il Ministro deve avere tutta la sua facoltà di sospendere l'impiegato. Ad una condizione però, alla condizione di averlo sentito.

Questo articolo lo dice chiaramente: la sospensione si decreterà sentito l'impiegato. So-

tra questo punto non mi pare possa nascere dubbio. Che cosa in pratica potrà avvenire quando l'impiegato adirà il Consiglio di disciplina? Avverrà quello stesso che accadrebbe se l'impiegato ricorresse al Ministro per fare revocare la sospensione dalla quale si ritiene leso. Allora il Ministro, non avendo probabilmente il tempo di occuparsi di indagare o verificare le cause della sospensione o del provvedimento disciplinare che fosse stato preso, manderebbe il ricorso al Consiglio il quale così sarebbe chiamato a dare il suo avviso. Il revocare dunque il provvedimento resta sempre riservato alla sola autorità che lo ha emanato, cioè al Ministro.

Dovrei poi aggiungere qualche parola riguardo a ciò che disse l'onorevole Finali riportandosi alle osservazioni fatte sopra un articolo precedente; ma non potrei ripetere altro che quello che già dissi, cioè che nel potere discrezionale del Ministro è compreso tutto, anche la facoltà di far pagare la parte dello stipendio che fosse stata ritenuta. Ed egli certamente lo farebbe quando risultasse in modo chiaro che veramente non vi era mai stata alcuna ragione di decretare la sospensione.

Date queste spiegazioni, io credo di poter pregare il Senato, in nome dell'Ufficio Centrale, a voler mantenere il testo della legge quale è. Esso corrisponde pienamente al sistema generale della legge e non sarebbe opportuno di modificare questo articolo.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e quelle anche più autorevoli fatte innanzi dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, non persisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 47, che rileggo:

Art. 47.

Lo sospensione è pronunciata con decreto ministeriale, sentito l'impiegato, il quale potrà anche chiedere di essere sottoposto al Consiglio di disciplina.

Durante la sospensione l'impiegato non può essere promosso nè di grado, nè di classe, nè

ottenere il passaggio ad altra Amministrazione.

Chi intende di approvare quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 48.

Si fa luogo alla sospensione da un giorno ad un mese per le cause seguenti:

Recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente censura;

Assenza non giustificata dall'ufficio per oltre due giorni;

Occupazioni incompatibili con lo stato d'impiegato;

Eccitamento all'insubordinazione;

Cattiva condotta morale.

(Approvato).

Art. 49.

Si fa luogo alla sospensione da un mese ad un anno per le cause seguenti:

Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di primo grado;

Offesa al decoro dell'Amministrazione;

Danno recato agl'interessi dello Stato od a quelli dei privati per trascuranza dei doveri di ufficio, o per mancanza di riserva;

Inosservanza del segreto di ufficio;

Uso dell'impiego per fini personali o per scopi politici di partito.

Chi approva quest'articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 50.

È inoltre soggetto alla sospensione l'impiegato il quale, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento criminale o correzionale.

La sospensione, in questo caso, cessa col finire del giudizio.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. A quest'articolo bisogna aggiungere l'ultimo comma che si trova nell'art. 51 del progetto ministeriale a seconda

dell'avvertenza che ho già fatta in occasione della discussione dell'art. 46.

PRESIDENTE. Leggo di nuovo l'art. 50.

È inoltre soggetto alla sospensione l'impiegato il quale, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento criminale o correzionale.

La sospensione, in questo caso, cessa col finire del giudizio.

Durante la sospensione e fino alla sentenza sarà corrisposta la metà dello stipendio.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 50.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 51.

L'impiegato che in seguito a procedimento penale è condannato, incorre di diritto nella sospensione di secondo grado con perdita dello stipendio, nella misura che verrà determinata dal Consiglio di disciplina, quando, a giudizio del Consiglio stesso, non sia il caso di revocarlo o di destituirlo.

La sospensione continua tutto il tempo della pena.

(Approvato).

Art. 52.

Nei casi di procedimento correzionale o criminale, sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina l'impiegato anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza con le quali finì il giudizio penale avrà dichiarato insufficienti gli indizi o le prove della reità, od il fatto imputato non costituire un reato a termini della legge, o essere l'azione penale prescritta od in altro modo estinta.

L'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina, anche nei casi in cui non si possa procedere per mancanza d'istanza privata.

(Approvato).

Art. 53.

L'impiegato può essere revocato in seguito a parere conforme del Consiglio di disciplina, per alcuna delle cause seguenti:

Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di secondo grado;

Mancanza contro l'onore;

Condanna alla pena del carcere oltre tre mesi, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Il presidente del Consiglio, intervenendo nell'Ufficio Centrale, ha formulato alcune riserve circa a questo articolo, le quali si applicano anche ai casi della destituzione di cui parlasi nell'articolo 55.

Tanto per la revocazione, come per la destituzione, l'Ufficio Centrale aveva creduto di dover stabilire che l'impiegato non potesse essere nè revocato, nè destituito se non quando il parere del Consiglio di disciplina fosse in questo senso.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto osservare che anche in tale caso si troverebbe talvolta inceppato il potere discrezionale, al quale egli non crede che un Ministro possa rinunciare. Sono infatti indicati fra i motivi della revoca alcune colpe, nell'apprezzamento delle quali il potere discrezionale certamente deve avere molta parte.

L'Ufficio Centrale ha creduto che non fosse opportuno il tener fermo nel suo emendamento. Noi siamo venuti nell'avviso che, qualora il signor Ministro acconsentisse a che l'art. 53, e conseguentemente anche l'art. 55, venissero emendati in guisa che si abbia a dire che il decreto di revocazione, quando fosse difforme dal parere del Consiglio di disciplina, dovrà sempre essere motivato, sarebbe tolta di mezzo la principale difficoltà....

Senatore MIRAĞLIA. Domando la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*.... e quindi l'Ufficio Centrale propone che l'art. 53 venga emendato in questa forma:

« L'impiegato può essere revocato, sentito il Consiglio di disciplina per alcune delle cause

«seguenti » e che alla fine dell'art. 53 si abbiano da inserire le seguenti parole:

« Il decreto di revocazione, quando fosse difforme dal parere del Consiglio di disciplina, sarà motivato ».

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. A me pare che si dovesse ritornare al testo del progetto ministeriale, secondo il quale il Consiglio di disciplina deve essere inteso per potere un impiegato essere revocato, e non mi sembra consentaneo a tutti i principî di ragione pubblica l'avviso dell'Ufficio Centrale di non potersi revocare un impiegato che in seguito a *parere conforme* del Consiglio di disciplina. Il Ministro non può essere mai obbligato di sentire il parere consultivo del Consiglio di disciplina, altrimenti il corpo consultivo si convertirebbe in deliberante. Se si negasse al Governo la facoltà di revocare un impiegato, solo perchè il Consiglio di disciplina dissente, a che si ridurrebbe l'azione governativa? e non si promuoverebbe l'anarchia nelle pubbliche amministrazioni?

Nè si dica che i magistrati dell'ordine giudiziario, non potendo essere revocati che su conforme declaratoria della Corte di Cassazione, la medesima guarentigia si dovrebbe accordare agli altri impiegati civili. Il confronto non sta, trattandosi di cose di un ordine diverso. La Magistratura è inamovibile, e la inamovibilità non è un favore alle persone, ma una guarentigia eminentemente costituzionale; onde è che se il Governo potesse revocare un Magistrato senza la conforme declaratoria della Corte di Cassazione, la inamovibilità dei giudici sarebbe una derisione. Ma non è così per i funzionari delle amministrazioni civili, i quali per la Costituzione dello Stato non sono inamovibili. La legge deve tutelare i servigi dei benemeriti impiegati, sottrarli dagli arbitrî mediante i Consigli di disciplina, i cui pareri sono al certo autorevoli pel Ministro; e difficilmente un Ministro si permetterebbe di revocare un impiegato contro il parere del Consiglio di disciplina. Ma l'azione governativa dev'essere mantenuta nella sua più ampia libertà, se non si vuole che le pubbliche amministrazioni cadano in una deplorabile rilassatezza, per non dir altro.

Do termine al mio dire, osservando che per l'articolo 70 di questo progetto di legge nulla

è innovato alle leggi sul Consiglio di Stato e sulle avvocature erariali. Or sarebbe cosa veramente singolare che un Ministro, che ha facoltà di revocare i membri del Consiglio di Stato e dell'avvocatura erariale, non avesse poi quella di revocare gli impiegati delle altre amministrazioni civili, solo perchè è difforme il parere del Consiglio di disciplina.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Debbo fare osservare all'onorevole Senatore Miraglia, che egli è appunto venuto a dirci le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha creduto di aderire alla domanda che il signor Ministro gli ha fatto questa mattina, e che conseguentemente l'emendamento presentato ora dall'Ufficio Centrale al Senato, viene precisamente alle sue medesime conclusioni.

Non vi è dunque sovra questo punto più questione alcuna.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io prendo a parlare per dichiarare all'onorevole Miraglia che sono perfettamente d'accordo con lui. Questa mattina ho avuto l'onore di dichiarare all'Ufficio Centrale che la teoria delle conformi declaratorie; incepperebbe talmente l'azione dal Governo, che a me sembrerebbe una specie di abdicazione alla quale non potrei consentire.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo come è ora redatto:

« L'impiegato può essere revocato, sentito il Consiglio di disciplina, per alcuna delle cause seguenti:

« Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione di secondo grado;

« Mancanza contro l'onore;

« Condanna alla pena del carcere oltre tre mesi, salvo quanto è disposto all'articolo seguente ».

(Approvato).

Viene ora l'articolo 54.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 54.

S'incorre di diritto nella destituzione, nei seguenti casi:

Condanna a pena criminale, quando anche non tragga seco l'interdizione dai pubblici uffici;

Condanna a pena correzionale per reato di furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazioni, attentato ai costumi;

Condanna per un reato qualunque che importi la pena del carcere con l'aggiunta della interdizione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola, unicamente per pregare l'Ufficio Centrale e l'onorevole Presidente del Consiglio di consentire che si aggiungesse al terzo comma dell'art. 54, dopo la parola *furto* quella di *falso*. Poichè sono frequenti le quistioni che si presentano davanti ai Tribunali se per la condanna alla pena correzionale per reato di falso s'incorra nella privazione del diritto di elettorato politico o amministrativo, stantechè la legge elettorale politica e la legge comunale e provinciale non comprendono nella privazione i condannati per falso. L'ultima legge elettorale politica ha supplito a questo difetto, ed eliminando ogni quistione, ha espressamente compreso tra gli incapaci all'elettorato politico i condannati per falso. E per identità di ragione l'autorità giudiziaria ha applicato la disposizione medesima all'elettorato amministrativo. Non havvi adunque alcuna ragione per non comprendere tra gl'impiegati, contro dei quali dev'essere pronunziata la destituzione, coloro che sono stati condannati a pena correzionale per reato di *falso*.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha alcuna opposizione a fare a che dopo le parole: *Condanna a pena correzionale per reato di furto* si aggiunga la parola: *falso*.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io aderisco.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 54 colla modificazione testè accennata, cioè che dopo le parole « per reato di furto » si aggiunga quella di « falso ».

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 55.

Si fa luogo alla destituzione in seguito a parere conforme del Consiglio di disciplina, per le cause seguenti:

Grave mancanza contro l'onore;

Accettazione di doni o di partecipazione ai lucri sperati dagl'interessati alla trattazione o risoluzione di un affare di ufficio, o dai loro mandatari.

Offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'unità della Nazione;

Violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati, e propagazione di notizie che possono recar grave danno allo interesse dello Stato o grave perturbazione nella pubblica sicurezza.

Il parere del Consiglio è motivato, e viene notificato, unitamente al decreto che stabilisce la punizione all'impiegato.

Se per alcuna delle cause espresse in questo articolo, fosse aperto un procedimento correzionale o criminale, ovvero se dall'esame delle cause stesse risultasse al Consiglio di disciplina poter il fatto costituire un reato, il Consiglio medesimo sospenderà i suoi atti e non li riprenderà, come è detto all'art. 52, che dopo esaurito il procedimento penale ordinario.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. In questo articolo ha proposto un emendamento il signor Senatore Finali.

La parola spetta all'onorevole signor Relatore.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Sopra questo articolo, come ho già detto, sono da farsi le stesse avvertenze che ebbi l'onore di sottoporre intorno all'articolo 53, quindi, nel primo comma sono da sopprimersi le parole: « a parere conforme del Consiglio di disciplina », e si deve

dire invece « si fa luogo alla destituzione sentito il Consiglio di disciplina, per le cause seguenti ».

L'altra osservazione che avrei da fare su quest'articolo, e che ho già fatto anche in proposito dell'articolo 53, è che avendo l'Ufficio Centrale rinunziato a mantenerè la sua dicitura nel primo comma, ne viene di conseguenza, che alla fine di questo articolo debba essere riprodotta quella stessa giunta che si è fatta all'art. 53, secondo la quale, quando il parere del Consiglio fosse difforme, il decreto debba essere motivato.

Quindi, alla fine di quest'articolo, dovrebbe riprodursi testualmente quello stesso emendamento che già è stato votato per l'art. 53.

Finalmente debbo dire, a proposito dell'emendamento dell'onorevole Finali, che l'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà ad ammettere la trasposizione dall'onorevole Senatore proposta per ordinare meglio i casi preveduti nell'art. 55.

Vi è ancora un ultimo emendamento dello stesso nostro onorevole Collega.

Egli desidera che nel comma nel quale si parla della violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati, e della propagazione di notizie che possano recare danno all'interesse dello Stato e perturbazione della pubblica sicurezza, si sopprima il vocabolo *grave*.

Siccome noi ci troviamo nel sistema che ammette il potere discrezionale del Ministero, non possiamo avere alcuna difficoltà a far sacrificio anche di questo aggettivo, e consentiamo a che il medesimo sia tolto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle dichiarazioni da lui fatte su questo mio emendamento. L'ordine dei motivi pei quali si fa luogo alla destituzione dev'essere determinato da una ragione logica; perciò invece di tenere l'ordine qual'è proposto in quest'articolo, cioè:

1. Grave mancanza contro l'onore;
 2. Accettazione di doni; ecc.;
 3. Offese alla persona del Re, ecc.;
 4. Violazioni dolose del segreto d'ufficio, ecc.
- si direbbe:

1. Offese contro alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'unità della Nazione;

2. Grave mancanza contro l'onore;

3. Accettazione di doni o di partecipazione ai lucri dipendenti dalla trattazione o risoluzione di un affare d'ufficio;

4. Violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati, e propagazione di notizie che possono recar danno allo interesse dello Stato o perturbazione alla pubblica sicurezza.

In quanto alla soppressione della parola *grave*, alla quale acconsente anche l'Ufficio Centrale, spero che non vorrà dissentirne neanche l'onorevole signor Ministro, perchè questo è termine relativo.

Grave perturbazione: che cosa intendete per questo? Una rivoluzione? Questa infatti sarebbe una grave perturbazione, ma si può meritare la destituzione per molto meno.

Così è per la parola *grave* unita al sostantivo *danno*. Ma come lo determinerete questo grave danno? Allo Stato che ha un bilancio di un miliardo e mezzo, la perdita di un milione è meno della millesima parte del suo introito annuale. Mi sembra dunque prudente togliere questo aggettivo *grave*; tanto più che, come ha osservato l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, si avrà nell'apprezzamento di questo motivo il prudente criterio, e l'arbitrio responsabile del Ministro; il quale rassicura il potere legislativo, che non abuserà mai, in modo positivo o negativo, nell'applicazione di questa gravissima misura amministrativa.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Finali di sopprimere la parola *grave*, appunto perchè, essendo questo un termine relativo, spetta al potere discrezionale del Ministro di vedere se sia o no il caso di proporre la destituzione nella forma voluta da quest'articolo.

Prego poi l'Ufficio Centrale di riflettere alla sua ultima aggiunta, la quale sarebbe stata

benissimo nella supposizione di una certa autonomia, anzi di una giurisdizione attribuita al Consiglio di disciplina, alla cui sentenza il Ministro fosse obbligato di uniformarsi; ma adesso questo caso non esiste più, e per conseguenza non comprenderei come il Consiglio di disciplina, che deve essere convocato dal Ministro per udirne il parere, dovrebbe sospendere o continuare gli atti, secondo che preceda o no il giudizio penale. Perciò io pregherei l'Ufficio Centrale di voler sopprimere quest'ultima parte dell'articolo, che mi pare superflua. Spetterà al Ministro di regolare l'andamento dei lavori del Consiglio di disciplina secondo l'esigenza del giudizio penale istituito contro l'impiegato; ma, secondo me, una simile disposizione, qui, non sarebbe più in armonia con quella che abbiamo introdotta nel 1° comma dell'articolo 53.

Pregherei quindi di sopprimere quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro propone la cancellazione di quel comma dell'Ufficio Centrale che comincia colle parole: « Se per alcuna delle cause espresse, ecc. »

L'Ufficio Centrale ha da fare qualche osservazione al riguardo?

Senatore **TORNIELLI**, *Relatore*. In realtà quest'ultima aggiunta che era stata fatta dall'Ufficio Centrale nel testo emendato, si riferisce propriamente a quei casi, nei quali il giudizio disciplinare sia già incominciato, e cominci, dopo un altro giudizio, il giudizio penale.

In questi casi vi era il pericolo che il giudizio disciplinare e il giudizio penale non avessero lo stesso esito.

Questa è la ragione per la quale l'Ufficio Centrale aveva creduto necessario di introdurre la disposizione di cui ora trattiamo.

Però il signor Ministro osserva che la nostra aggiunta era stata fatta quando nel sistema relativo alla revocazione ed alla destituzione era stabilito che il Consiglio di disciplina avesse in certo qual modo una giurisdizione sua propria.

L'Ufficio Centrale però ha accettato, per le ragioni già svolte, che invece il Consiglio di disciplina emetta solamente pareri, non sia che consultivo.

Ora, in realtà il caso preveduto dall'aggiunta sulla quale disputiamo, non si potrà facilmente presentare, poichè il Ministro, avendo quei po-

teri discrezionali che dagli articoli votati gli sono conferiti, evidentemente non vorrà mettere se stesso in urto con le decisioni dei Tribunali; e quindi sospenderà egli stesso le procedure disciplinari quando fossero incominciate le giudiziarie.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale rinuncia a questa parte dell'articolo 55.

Aggiungo inoltre, poichè ho la parola, che per dare una certa uniformità alla dizione della legge sarebbe meglio che al primo comma dell'articolo 55 si dicesse: « Si fa luogo alla destituzione sentito il Consiglio di disciplina; » e così con la formola stessa che è stata adottata per l'articolo 53.

Senatore **MIRAGLIA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **MIRAGLIA**. Devo richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale e dell'onor. Presidente del Consiglio sull'ultimo comma dell'articolo 55, secondo il quale il parere del Consiglio dev'essere motivato, e notificato unitamente al decreto che stabilisce la punizione all'impiegato.

Per me è evidente che s'introdurrebbe un pessimo esempio nella legislazione, obbligando il Governo a notificare all'impiegato destituito il parere motivato del Consiglio di disciplina. La notificazione del parere motivato aprirebbe l'adito a polemiche disgustose e pericolose con grave perturbamento della disciplina, del regolare andamento dei pubblici servizi, e della dignità del Governo.

Egli è vero che l'impiegato destituito ha tutto il diritto di conoscere il motivo della sua destituzione; ma questo motivo non gli può essere ignoto quando egli è stato tradotto davanti il Consiglio di disciplina e ha presentate le sue difese sulle colpe addebitategli.

I pareri dei Corpi consultivi in materia di personale devono rimanere negli archivi dei Ministeri e segreti, ed hanno unicamente per oggetto di illuminare il Ministro sui provvedimenti che deve emanare. E chi vorrebbe far parte di un Corpo consultivo, se i pareri che si riferiscono alla condotta delle persone potessero essere ventilati al pubblico ed aprire il varco ad appassionate polemiche?

Non bisogna avere esperienza dei pubblici affari, per non rimaner convinto di quanto ho avuto l'onore di esporre con queste poche os-

servazioni. Epperò sono di avviso di doversi modificare il comma ultimo dell'articolo anzi-detto nel senso delle fatte osservazioni.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha sentite le ragioni che l'on. Senatore Miraglia ha esposte, e in realtà la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 55 da lui esaminato non è la medesima di quella proposta dall'Ufficio Centrale.

Nel comma esaminato dall'on. Senatore Miraglia si parla del parere del Consiglio, e si dice che debba essere motivato e notificato insieme al decreto che stabilisce la punizione dell'impiegato.

L'ultimo comma da noi proposto, in armonia a quello che è già stato votato per l'articolo 53, cioè per i casi di revocazione, sarebbe questo:

« Il decreto di destituzione, quando fosse difforme dal parere del Consiglio di disciplina, sarà motivato ».

Dunque; nel primo caso è il parere che deve essere motivato. In questo comma invece è il decreto di destituzione, difforme dal parere del Consiglio di disciplina, che deve essere motivato.

Si tratta quindi di due cose diverse. Tuttavia, siccome non vi è ragione di far conoscere i dibattimenti di un Consiglio, il quale è essenzialmente consultivo, a parer mio, non a parere dell'Ufficio Centrale, si potrebbe rinunciare a questo comma dell'art. 55 sostituendovi quello che ho già presentato all'Ufficio di Presidenza come aggiunta all'art. 53.

PRESIDENTE. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio* Io mi accosterei all'opinione del Senatore Miraglia, riguardo alla notificazione all'impiegato colpito dalla pena della destituzione, del parere del Consiglio, di questo corpo consultivo costituito per illuminare il Ministro.

Diversamente si avrebbero due notificazioni di due documenti; del decreto del Ministro, motivato, e del parere pure motivato del Consiglio. Ora, se il decreto non fosse conforme al parere, si darebbe argomento ed occasione ad una polemica; e la polemica e il contrasto tra

i due documenti notificati sarebbero tal fatto da non conferire certamente al buon andamento della pubblica amministrazione. La polemica e i cavilli onde sarebbe alimentata, in un paese costituzionale, colla libertà che abbiamo, e che dobbiamo rispettare, creerebbero degli imbarazzi, renderebbero più difficile al Ministero quella giustizia pronta e severa che si deve volere nell'interesse del pubblico servizio.

Perciò io credo che, per analogia, e come abbiamo fatto nel caso di revocazione, si debba porre alla fine di questo articolo la disposizione dell'Ufficio Centrale invece di quella del progetto del Ministero, che cioè, quando il decreto di destituzione è difforme dal parere del Consiglio di disciplina, lo stesso decreto debba essere motivato: con ciò mi pare che sia sufficientemente provveduto alla garanzia dell'impiegato colpito da questo provvedimento.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. A me sembra che i due casi non siano perfettamente identici.

La destituzione può essere inflitta per parere conforme del Consiglio di disciplina e del Governo, e può essere inflitta dal Governo difformemente al parere del Consiglio di disciplina. Noi speriamo che in pratica avverrà quasi sempre che Consiglio di disciplina e Ministero saranno d'accordo, e in questo caso non vi è alcuno di quegli inconvenienti temuti dall'onorevole Ministro alla motivazione del decreto; ma anche quando il decreto fosse difforme dal parere del Consiglio d'amministrazione, a me sembra che non vi siano difficoltà perchè all'impiegato destituito o revocato siano notificati i motivi di un provvedimento così grave a suo carico. E questo è appunto lo spirito dell'articolo ministeriale il quale vuole che l'impiegato sappia le ragioni della punizione.

Non è il caso di spaventarsi della pubblicità, poichè queste sono cose che il pubblico non deve conoscere, e se pubblicità vi sarà, ne sarà autore l'impiegato a cui fu notificato il decreto; non mi pare quindi questa una ragione per combattere la notificazione del decreto. A me sembra che la notificazione sia una giusta soddisfazione che si dà ai puniti facendo loro conoscere quali ragioni speciali hanno consigliato il Governo a decretare la loro destituzione.

Perciò l'Ufficio Centrale in maggioranza, persisterebbe nell'ultimo comma di questo articolo quale fu presentato dal Governo e che non fu punto modificato.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io debbo osservare all'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli, che è verissimo che nel maggior numero dei casi il decreto ministeriale sarà conforme alle conclusioni prese dal Consiglio di disciplina, e in questi casi non vi sarà alcun inconveniente per la pubblicazione e la comunicazione così del verdetto del Consiglio di disciplina come del decreto che, uniformandosi al verdetto, destituisca l'impiegato.

Ma io prego di considerare anche il caso diverso, cioè il caso in cui si notifica all'impiegato il parere del Consiglio di disciplina, che non è conforme al decreto ministeriale.

In questo caso l'inconveniente è grave. Io accetterei che il decreto ministeriale dovesse sempre essere motivato; accetterei che il decreto dovesse indicare quali siano state le conclusioni prese dal Consiglio di disciplina. Ma comunicare testualmente le ragioni del parere in un senso, e i motivi del decreto del Ministero in un altro, mi pare che non sia conforme all'interesse pubblico.

Io dico che questi saranno casi rarissimi, perchè ordinariamente i decreti saranno sempre conformi (e non c'è alcuna ragione di pensare che possa avvenire il contrario) ai verdetti del Consiglio di disciplina. Ma quando, per un accidente qualunque, e in qualche caso straordinario, avvenisse una disformità tra il decreto e il parere, poichè si è voluto rivendicare questa libertà di azione al Potere esecutivo e non si è voluto vincolare la sua decisione al verdetto del Consiglio, io credo che la notificazione delle due opposte motivazioni recherebbe in pratica gravi inconvenienti. E pertanto io prego l'Ufficio Centrale di voler aderire alla mia proposta, o se crede, di studiare un'altra formula, per cui il decreto di destituzione debba essere sempre motivato, e così l'impiegato sappia le ragioni principali della sua destituzione. Una tale formula non avrei nessuna difficoltà di accettarla; ma credo di dovermi opporre alla pubblicazione contempora-

nea dei motivi di una deliberazione, puramente consultiva, disforme dal provvedimento definitivo deciso dal Ministro.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. A me pare che per togliere gli inconvenienti temuti di mettere in evidenza un conflitto tra il parere del Consiglio di disciplina ed il voto del Governo, si dovrebbe accogliere questa proposta intermedia, cioè che il decreto ministeriale debba essere sempre motivato e che debba venire notificato all'impiegato interessato.

Allora il pericolo temuto dall'on. Presidente del Consiglio sarebbe evitato, e d'altra parte sarebbe provveduto a un sentimento naturale di giustizia, che l'impiegato conosca il motivo per cui viene destituito. Se il decreto sarà sempre motivato, il decreto stesso darà la ragione della destituzione.

PRESIDENTE. Domando se l'Ufficio Centrale accetta questa proposta del Senatore Gadda, cioè di dire: « che in ogni caso il decreto di destituzione sia motivato ».

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si trova nella situazione che il Senato ha potuto vedere.

In tre, abbiamo preso la parola dal banco della Commissione, e ciascuno di noi per sostenere un assunto diverso.

Non sono in grado di esprimere quindi il parere dell'Ufficio Centrale.

Tuttavia io persisterei nel credere, *individualmente come un Senatore* qualunque che quanto meno ha studiato un poco questo sistema della legge, persisterei, dico, nel credere che sarebbe più conforme alle modificazioni che sono state introdotte nell'articolo precedente, il sopprimere senz'altro questo comma dell'articolo 55, che dice: « il parere del Consiglio è motivato e viene notificato, ecc., ecc. »

Difatti, quando il parere del Consiglio di disciplina sarà conforme alle disposizioni ministeriali, non vi sarà grande interesse per l'impiegato che sarà stato destituito, di conoscere quali sono i motivi del parere; ma quest'interesse potrebbe invece essere gravissimo quando

vi fosse stata discrepanza di avvisi fra il Consiglio di disciplina ed il Ministro.

Quindi l'articolo 55, quando contenga la disposizione medesima che già fu adottata dal Senato per il caso di revocazione, cioè che il decreto di destituzione, quando fosse disforme dal parere del Consiglio di disciplina, debba essere motivato, pare a me provvederebbe a tutti i casi che praticamente possono avere qualche importanza.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. La maggioranza dell'Ufficio Centrale crederebbe di accogliere l'emendamento quale è stato proposto dall'onorevole Presidente del Consiglio, ossia che il decreto fosse sempre motivato, perchè veramente il silenzio assoluto, e cioè la notificazione del decreto senza motivazione, è qualche cosa che sembrerebbe alla maggioranza dell'Ufficio Centrale troppo scorretta.

Abbiamo dei casi gravissimi in cui si pronunzia la destituzione, come sarebbe ad esempio la grave mancanza contro l'onore; ebbene, se si notifica un decreto puro e semplice e senza motivazione che destituisce un individuo, quest'individuo è perduto assolutamente.

Io vorrei adunque che per lo meno nel decreto fosse espresso il motivo per il quale è destituito, affinchè il destituito possa fare appello alla pubblica opinione e a tutti quei mezzi che possa avere per vedere di conservare, o restaurare per quanto sia possibile, la sua condizione morale.

Per questo la maggioranza consentirebbe a che si dicesse:

« Il decreto di destituzione sarà sempre motivato e notificato all'impiegato ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Se non ho male inteso, pare che l'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli si accosti alla mia opinione, poichè egli desidera soltanto che si sappia il motivo per cui l'impiegato è stato destituito. Ripeto che l'impiegato non può ignorare questo motivo, poichè a lui è stato comunicato dal Consiglio di disciplina, davanti al quale ha presentato le sue difese. Non può dirsi adunque che il decreto è stato emanato *inaudita parte*.

Ed il decreto medesimo dovendo essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e contenendo il motivo per cui l'impiegato è stato destituito, ben s'intende che nel pubblico s'infonde il convincimento della giustizia del decreto emanato in conformità della presente legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha potuto mettersi d'accordo sopra una formola che è già stata presentata alla Presidenza.

Questa formola non solo riunisce l'opinione dei membri dell'Ufficio Centrale, ma, per quanto sembra, è anche conforme agli intendimenti dell'onorevole Presidente del Consiglio. Si sopprimerebbe il comma del progetto ministeriale che dice: « Il parere del Consiglio è motivato e viene notificato, ecc., ecc. », nonchè l'altro comma che era stato aggiunto dall'Ufficio Centrale, e si sostituirebbe a questi due comma una disposizione così concepita: « Il decreto di destituzione sarà sempre motivato e notificato all'impiegato. »

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo 55.

Art. 55.

Si fa luogo alla destituzione, sentito il Consiglio di disciplina, per le cause seguenti:

Offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'unità della Nazione;

Grave mancanza contro l'onore;

Accettazione di doni o partecipazione ai lucri dipendenti dalla trattazione o risoluzione di un affare d'ufficio;

Violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati, o propagazione di notizie che possono recar danno allo interesse dello Stato o perturbazione nella pubblica sicurezza.

Il decreto di destituzione sarà sempre motivato, e notificato all'impiegato.

Chi intende di approvare questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 56.

L'impiegato revocato o destituito non può più essere riammesso in servizio.

L'impiegato revocato, però, a differenza del destituito, conserva i diritti a pensione o ad indennità che, secondo la legge, possono spettargli.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. A me pare che questo primo comma così concepito: *L'impiegato revocato o destituito non può più essere riammesso in servizio*, sia troppo grave.

Questa interdizione perpetua dalle pubbliche funzioni, mi pare tanto più grave ora che la condanna proviene da un solo uomo, anche contro l'opinione di un Consiglio di disciplina, mentre la natura di alcuni di questi reati sembrano riparabilissima.

Per esempio: vi è un giovane che comincia la sua carriera. Egli propaga notizie che possono portare qualche perturbazione, e questo fatto consiglia il Ministro (che in un dato momento può anche esagerarne l'importanza) a procedere alla destituzione dell'impiegato. E per questo gli sarà interdetta ogni via ai pubblici uffici per tutta la vita, cosa che, a me pare, non dovrebbe accadere che per un procedimento penale in regola.

Io pregherei anche l'onorevole signor Ministro a considerare la gravità di questo articolo.

Farei osservare che fra i militari vi è appunto questa interdizione per cui il destituito non può essere riammesso al servizio. Vi ha pure qualche mezzo di riabilitarsi, forse in tempo di guerra.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. In nessun caso.

Senatore CANNIZZARO. Ma nel militare, se pure quando uno è stato destituito non può essere riammesso, è da notarsi che il giudizio del Consiglio è completo, il Consiglio di disciplina cioè è giudice.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. No, no. È un parere anche quello; è il Consiglio di guerra che giudica.

Senatore CANNIZZARO. Non insisto su questo; credo però che almeno questa mia sia l'opinione

generale, che il Ministro non mai aggraverà la decisione fatta dal Consiglio di disciplina. Nel caso invece di questo progetto di legge, il Ministro può pronunziare la destituzione non ostante che il Consiglio di disciplina non trovi sufficiente colpa per questa pena; orbene, ripeto, gli effetti di un'interdizione perpetua dal pubblico impiego, a me pare gravissima cosa.

Io sottoporrei alla coscienza del Ministro: negli avvenimenti politici soprattutto, possono avvenire mancamenti di questa natura; egli sa che l'impiegato comincia la sua carriera da giovane e che anche degli uomini, i quali nell'avvenire della loro vita sono stati uomini prudentissimi, possono trovarsi in un momento di esaltazione da meritare per questo l'immediata destituzione e sta bene; ma vorrete voi chiudergli assolutamente la via per l'avvenire?

Io sottopongo queste considerazioni al Senato e da mia parte soddisferò la mia coscienza non votando quest'articolo, ma sottometto in pari tempo le considerazioni stesse alla coscienza del Ministro e dell'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Sono due le gravi pene nelle quali può incorrere un impiegato immemore dei propri doveri: la revocazione dall'impiego e la destituzione.

La destituzione si pronuncia per fatti gravissimi; la revocazione dall'impiego per fatti gravi, e la legge che stiamo discutendo, distingue i diversi casi nei quali si fa luogo alla revocazione, o alla destituzione. Ora, non incorrendosi nella destituzione che per fatti gravissimi, si deve convenire che nessun Governo potrebbe richiamare in attività di servizio l'impiegato, il quale, per le cause espresse in questa legge, fosse incorso nella pena della destituzione.

Il dubbio potrebbe nascere per gli impiegati che sono incorsi nella pena della revocazione, poichè i fatti sono meno gravi. Ma se l'onorevole Cannizzaro pone mente ai motivi per i quali si fa luogo alla revocazione dell'impiegato non gli deve sembrare rigorosa la disposizione della legge. Quale confidenza può ispirare un impiegato incorso in colpe che lo rendono incompatibile con i servizi che si devono prestare nelle pubbliche amministrazioni?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. La proposta fatta dall'on. Senatore Cannizzaro è dettata da una sua intima convinzione che parte dal cuore; ma se egli pensasse seriamente alle conseguenze della sua proposta, di riammettere cioè in servizio, o almeno di rendere possibile la riammissione in servizio dell'impiegato destituito o revocato, e volesse poi riandare i diversi titoli pei quali l'impiegato potrebbe essere stato destituito, e rammentare che in alcuni casi la destituzione avviene di pien diritto, vedrebbe che, una volta aperta cotesta porta, l'amministrazione diventerebbe impossibile. Invero nessun Ministro sarebbe più capace di difendersi dai reclami degli impiegati destituiti, se, a giudizio di essi medesimi e di molti dei loro patrocinatori, si credessero riabilitati. Mi spiace pertanto, e mi spiace molto, di non poter assecondare questo moto del cuore dell'on. Senatore Cannizzaro; ma io non potrei assolutamente accettare la sua proposta.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Veramente qui ci sarebbe da fare una distinzione. Quando la destituzione proviene in conseguenza di frodi, di furti o di altri simili gravi delitti, non vi ha dubbio che non vi debba più esser luogo a riammissione dell'impiegato; ma quando questa destituzione venne causata, ad esempio, da propagazione di notizie che possano arrecare perturbazione alla pubblica sicurezza, è da osservarsi che questò può essere, più che altro, frutto d'imprudenza giovanile. Io sono rigorosissimo, ma so pure che nei primi anni qualche volta si professano da taluni opinioni politiche che possono per un momento traviare e condurre a commettere delle imprudenze, imprudenze che sono da punire, ma che non possono far giudicare del lontano avvenire di un uomo.

Io quindi non proporrei la riammissione immediata, perocchè convengo che ciò potrebbe portare gli inconvenienti accennati dall'onorevole Presidente del Consiglio; ma lo stabilire poi che quest'interdizione duri per tutta la vita, a me pare cosa molto grave.

Ad ogni modo mi rimetto completamente, non volendo far nulla che possa diminuire la disciplina degli impiegati.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 56:

L'impiegato revocato o destituito non può più essere riammesso in servizio.

L'impiegato revocato, però, a differenza del destituito, conserva i diritti a pensione o ad indennità che, secondo la legge, possono spettargli.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Ho chiesto la parola per far osservare all'on. Senatore Cannizzaro che all'art. 13 che si è votato è stabilito che per essere impiegato, fra le altre condizioni, si deve dimostrare di aver sempre serbato regolare condotta.

Adunque se si presenta qualcheduno che vuol entrare in un ufficio ed abbia una fedina non molto purgata, a costui sarà sbarrata la porta, e non potrà entrare all'impiego; mentre che disponendo diversamente, quando si tratti di impiegato destituito o che abbia dato motivo di essere licenziato, sarebbe a costui facilitato il modo di rientrare nell'impiego non ostante la sua provata cattiva condotta.

Stando quindi all'emendamento dell'on. Senatore Cannizzaro...

Voci: Lo ha ritirato.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI... mi pare che si incorrerebbe in una specie di contraddizione.

PRESIDENTE. Adunque pongo ai voti l'art. 56 come l'ho letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 57.

La destituzione con perdita del diritto a pensione dev'essere preceduta dal parere della Commissione istituita coll'art. 32 della legge 14 giugno 1864 sulle pensioni civili.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Nel successivo esame che si è fatto dall'Ufficio Centrale sopra le diverse disposizioni che potevano dare ancora motivo di discussione, è occorso di osservare che quest'articolo 57 quando fosse mantenuto nella dicitura precisa nella quale è stato

formulato nel progetto ministeriale, potrebbe dar luogo a certe questioni che pare siano state presentate, a parecchie riprese, davanti la Commissione di cui nell'articolo stesso si parla.

Questa difficoltà, o meglio questo pericolo sarebbe eliminato se si dicesse che: « La destituzione con perdita del diritto *acquisito* a pensione deve essere preceduta dal parere, ecc. ».

Quindi la proposta dell'Ufficio Centrale si limita ad intercalare questa parola *acquisito* fra la parola *diritto*, e le parole *a pensione*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 57:

La destituzione con perdita del diritto *acquisito* a pensione dev'essere preceduta dal parere della Commissione istituita coll'art. 32 della legge 14 giugno 1864 sulle pensioni civili.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

TITOLO VI.

Dei reclami al Consiglio di Stato.

Art. 58.

La cognizione delle controversie intorno ai rapporti fra l'Amministrazione e gli impiegati ed intorno ai conseguenti diritti ed obblighi, le quali dipendano da interpretazione od applicazione di legge o regolamento generale di pubblica amministrazione, è esclusivamente devoluta al Consiglio di Stato, il quale giudicherà in via contenziosa.

Il ricorso al Consiglio di Stato non sarà ammesso, se prima non avrà pronunciato su di esso il Consiglio di amministrazione, ed ove si tratti dei funzionari contemplati dall'art. 11, il Consiglio istituito dall'art. 10.

I funzionari e gl'impiegati trasmetteranno in via gerarchica al Consiglio istituito dall'articolo 10 ed ai Consigli di amministrazione e di disciplina, i ricorsi relativi alle controversie devolute alla cognizione del Consiglio di Stato. Le forme ed i termini per la presentazione e

l'esame dei ricorsi saranno stabiliti dal regolamento di cui all'art. 71.

Nulla resta innovato alle leggi e ai regolamenti che contengono norme particolari di giurisdizione e di procedura per determinate categorie di ufficiali dello Stato.

(Approvato).

Art. 59.

È parimente aperto reclamo al Consiglio di Stato contro i provvedimenti emanati, previo parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina:

1° Se le forme prescritte dalla legge sono omesse o violate;

2° Se il provvedimento contenga violazione o falsa applicazione della legge;

3° Se il Consiglio di disciplina che ha pronunciato non era costituito nel modo prescritto dalla legge.

Il termine perentorio per reclamare è di trenta giorni, che decorrono dal giorno della notificazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 55.

(Approvato).

TITOLO VII.

Dei sequestri, pignoramenti e ritenute sugli stipendi degli impiegati.

Art. 60.

Per debiti di responsabilità dell'impiegato, l'autorità giudiziaria può autorizzare sequestri e pignoramenti sugli stipendi o pensioni, complessivamente fino al quarto del loro ammontare.

L'Amministrazione ha la prelazione nel suo concorso coi privati.

(Approvato).

Art. 61.

Indipendentemente dal giudizio civile di responsabilità, l'impiegato potrà essere assoggettato in via disciplinare a una ritenuta sullo stipendio a titolo di rifacimento dei danni inferiti per sua colpa all'Amministrazione.

(Approvato).

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Io sono molto dolente di dover fare una preghiera al Senato, cioè di voler sospendere qui la discussione del progetto di legge.

Comprendo bene che potremmo arrivare forse alla fine del progetto medesimo nella seduta di oggi, ma ciò non sarebbe senza il pericolo di fare nascere qualche confusione.

Abbiamo riservato qua e là alcune cose che devono passare nelle disposizioni transitorie e finali. Ne debbono risultare alcune variazioni nella numerazione degli articoli, e conseguentemente anche nelle citazioni dei medesimi. Bisogna dunque che resti a me il tempo di coordinare un poco queste cose. Potremmo altrimenti involgerci in una discussione confusa che invece di farci camminare speditamente non farebbe che farci perdere tempo.

Prego pertanto il signor Presidente di voler

rimettere il seguito della discussione alla tornata di domani.

PRESIDENTE. Il Relatore dell'Ufficio Centrale propone che il seguito della discussione sia rinviato a domani.

Se non c'è opposizione sarà rinviato a domani.

Prego ora i signori Scrutatori, già eletti, di ricevere le schede per la nomina del Regio Commissario voluto dall'art. 45 della legge sullo scrutinio di lista, e procedere allo scrutinio delle medesime.

Leggo l'ordine del giorno di domani:

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge concernente la spesa pel compimento dei lavori di costruzione dell'edificio ad uso del Comitato e del Museo geologico e del Museo agrario in Roma;

Seguito della discussione del progetto di legge relativo allo stato degli impiegati civili.

La seduta è sciolta (ore 5 e 50).